

## L'Indice dei libri proibiti

*nella legge canonica*

Il controllo della Chiesa sui libri proibiti in ogni tempo si è esercitato (cfr. Frammento del Muratori, a. 196.), anche se durante i primi quindici secoli non si ebbe un vero catalogo di libri proibiti. Coll'introdursi dei libri stampati, la Chiesa sentì la necessità di un controllo mediante la previa censura e l'«*imprimatur*». Nonostante questo, furono pubblicati numerosi libri eretici. Dei teologi compilarono liste di opere vietate alla lettura dei cristiani. Paolo IV ratificò l'iniziativa pubblicando il primo «*Indice*» ufficiale (a. 1557). Comprende tre elenchi: degli autori, dei titoli dei libri, degli anonimi. Fu ritenuto troppo severo, includendo in una comune riprovazione anche opere inoffensive. Pio IV, accogliendo una richiesta del Conc. di Trento, promulgò il nuovo *Indice* («*Index tridentinus*»), il 24 marzo 1564. Costava di due parti: nella prima vi erano le «*Decem regulae generales Conc. tridentini jussu editae*», che fissano le categorie dei libri proibiti per diritto naturale o per legge generale; la seconda dava, in ordine alfabetico, il catalogo dei libri proibiti con speciale decreto. Alla fine del sec. XIX l'*Index tridentinus*, vecchio di 300 anni e sovraccarico di aggiunte, abbisognò di una organizzazione e di una adattazione, che compì Leone XIII in due tempi, nel 1897 e nel 1900. Leone XIII, con la cost. «*Officiorum ac numerum*» (25 gennaio 1897), promulgò un vero e proprio testo unico delle leggi in materia, che passò nel C. J. C. (tit. XXII, l. III). Nuove edizioni dell'*Indice* furono fatte da Pio XI (1929) e da Pio XII (1940).

\* \* \*

Il motivo che reca la Chiesa a condannare un libro può essere sia un giudizio di verità, come un giudizio di pura opportunità. La verità, buona in sè, può per motivi contingenti cagionare disordine. Si legittima così un intervento per sola prudenza. Il decreto della messa all'*Indice* non è per se stesso formalmente dogmatico; il libro è «*proibito*», non «*condannato*». Non solo non è sempre opportuno proclamare ogni verità; talvolta può non essere conveniente condannare ogni errore. Che l'errore riesca nocivo è pure relativo a circostanze estrinseche e variabili secondo le persone, ambienti o tempo. Un libro cattivo tolto dall'*Indice* non è proclamato vero, dopo che lo si era riprovato come falso: rimane quello che era. Ma per differenti motivi di psicologia sociale si ritiene diventato inoffensivo. E l'*Index* tiene periodicamente conto delle variazioni circa il coefficiente pratico di nocività che ha un libro. Specialmente tien conto della circostanza di tempo che spes-

so racchiude le altre nel flusso continuo dei suoi mutamenti. E' l'attualità che tocca e a cui si è psicologicamente inclinati. Col passato ci si mette in contatto a fatica e per sforzo di volontà. La novità o l'inedito solletica la nostra naturale curiosità. Gli errori perdono presto il fascino dell'attualità; l'animo umano è facilmente insoddisfatto e mutevole. Ecco perchè un libro proibito può in seguito essere ritirato dal catalogo dell'Indice. Perchè non più in moda sono cadute dall'Indice (ad es.) le opere di Lutero, Calvino, Zwingli, Wycliff, G. Huss, Melantone; conosciute dai soli eruditi, sono relegate nelle grandi biblioteche o nelle collezioni d'amatori di rarità bibliografiche. Mentre sono rimaste nell'Indice opere che continuano ad avere influsso pernicioso come le opere di Voltaire, Rousseau, D'Alembert, dell'Enciclopedia; o di certi capi scuola celebri a cui ancora si riallacciano gli errori dei loro attuali discepoli, come Locke, Hume, Kant, Puffendorff, Richard Simon. Si potrebbe catalogare i libri tolti dall'Indice in tre categorie:

1. I poco conosciuti, il cui coefficiente di attualità è quasi nullo. Così Copernico, Cardano, Campanella.

2. I classici entrati in un insegnamento superiore ove si ha maggior preparazione, e quindi è meno frequente un influsso deleterio grave: così Boccaccio, Ariosto, Rabelais.

3. I tollerabili: un tempo scandalosi, oggi con un coefficiente minimo di nocività pratica. Così Ockam, Abelardo, Berengario, ecc.

Un libro ritirato dall'Indice non è rimesso alla lettura libera; anche se non è sotto proibizione positiva e specifica della Chiesa, può non sfuggire alle riprovazioni possibili del diritto naturale, o magari anche di una delle dodici Regole generali dell'Index. Se la legge canonica non ritira la condanna, il libro permane proibito, anche se ha perso attualmente la sua importanza di nocività.

La forma usata di condanna è varia. Alcuni scrittori sono condannati in blocco con la clausola generale « opera omnia » (es. E. Zola, M. Maeterlinck, A. France). Questa espressione nell'Index di Leone XIII ha una portata restrittiva: riguarda i soli libri (non gli opuscoli), già pubblicati al momento della proibizione (non quelli che apparissero in seguito), e aventi proposizioni contrarie alla fede cattolica, o che sono già proscritti per un decreto speciale o per una delle dodici regole generali dell'Indice. Non rimangono proibiti i libri innocui dello stesso autore, come ad es. di viaggio o per ragazzi. Pio XII ha introdotto una modifica: « Reapse in praxi nunc vigente cum damnantur opera omnia alicuius scriptoris, eiusdem censentur damnata omnia et singula opera » (*Index*, 2 gennaio 1940). Questa nuova norma non ha effetto retroattivo (can. 10, 17 del C. J. C.); i decreti anteriori al 2 gennaio 1940 possono essere intesi secondo le regole stabilite

da Leone XIII. Cadono sotto la clausola nuova condannatoria: A. Oriani (24 aprile 1940), E. Buonaiuti (1944), J. P. Sartre (1948), Alb. Pincherle (1952), A. Gide (1952). « Opera » anche oggi ha senso di libro; non vi include gli scritti minori. Difatti il S. Uffizio, volendo includere di Buonaiuti anche gli scritti minori, ha usato la formula: « opera et scripta omnia ». Le opere che vengono dopo una simile condanna si possono considerare come sospette ma non condannate (1). Altri autori sono condannati per generi letterari: così (ad es.) « omnia opera romanensia »; espressione sostituita da Leone XIII con « omnes fabulae amatoriae ». Questa condanna abbraccia, secondo taluno, ogni libro a sfondo romanzesco; ma forse in un senso più proprio solamente i libri a carattere romanzesco dal contenuto irreligioso ed osceno, o dall'intreccio amoroso. Così si possono (ad es.) ritenere non proibiti: « I tre moschettieri » e « Il conte di Montecristo » di Dumas padre (2).

I libri proibiti dalla S. Sede, lo sono ovunque e per tutti i fedeli (can. 1396, 1401), anche se sacerdoti, eccetto i cardinali, i vescovi e gli altri Ordinari (can. 198, § 1). Gli Ordinari del luogo hanno, oltre il diritto, il dovere di vigilare su tutti gli scritti stampati o pubblicati nella loro diocesi e proscrivere libri meritevoli di condanna (can. 1395; S. Uffizio, 3 maggio 1927 e 17 aprile 1947). Gli « indici locali » (provinciali, diocesani, ecc.), assai comuni un tempo allorchè le comunicazioni con Roma erano più difficili, oggi sono rari: una decisione romana riesce maggiormente autorevole, più universalmente repressiva e meno fomentatrice di appassionati risentimenti. I libri vietati dall'Ordinario potrebbero essere letti dal suddito fuori diocesi, « cum extra territorium jus dicenti non pareatur impune » (Sextum, l. 1<sup>o</sup>, tit. 11, can. 2). Gli stranieri non sono tenuti a simili leggi locali (c. 14, § 2, n. 3), eccetto che dia scandalo, o si considerino leggi riguardanti l'ordine pubblico.

Il libro proibito non può essere pubblicato, letto, posseduto o

(1) Oggi più non esiste la condanna globale « in odium auctoris »; essa era giustificata in quanto sanzione pubblica penale; recava l'utilità pratica di distogliere gli animi dal famigliarizzare con l'autore, così da lasciarsi sedurre dal suo talento e dalle sue pubblicazioni.

(2) Secondo P. Sagehomme s. j. si tollera la lettura di 18 opere di Balzac contro 95 cattive; 26 di George Sand, contro 39 proibite; 81 di A. Dumas padre contro 57 cattive; mentre si ritiene proibita tutta l'intera produzione di Feydean e di Stendhal. Non si ritengono proibiti: *Il sogno* di E. ZOLA (pubblicato dopo il decreto di condanna generale); nè di G. D'ANNUNZIO: *Contemplazione della morte* - *Contro uno e contro tutti* - *Il libro ascetico della giovane Italia* - *Il venturiero senza ventura* - *Per l'Italia degli Italiani* - *Il fiore delle laudi* - *Il compagno dagli occhi senza ciglio* - *L'armata d'Italia* - *La vita di Cola da Rienzo*.

detenuto, venduto o comperato, tradotto, comunicato con altri, senza uno speciale permesso, sotto pena di peccato mortale (can. 1398). Il divieto positivo ecclesiastico del libro ha di particolare, in rapporto a quello di diritto naturale, che è estensivo sia a tutta l'opera (anche se ha parti oneste), sia per tutti, indiscriminatamente, vi abbiano o no pericolo, « cum sit lex in praesumptione periculi communis » (can. 21). Questa legge positiva dell'Indice (non quella naturale) si deve interpretare in senso benevolo: nel dubbio favorire la libertà. Sono permesse le edizioni corrette sulla norma della condanna o dell'accettazione di ritrattazione; similmente i classici purgati. Le antologie o raccolte che recassero estratti da libri all'Indice, sono proibite se lo scopo loro è « ex professo » cattivo (raccolta di autori riprovevoli o dubbi dal lato religioso); non proibite, se tali estratti sono fatti occasionalmente in minima proporzione, in un quadro generale onesto. Può darsi tuttavia che siano sconsigliabili per legge naturale. La riproduzione cinematografica o televisiva di opere poste all'Indice di per sè non cadono sotto la proibizione giuridica (i can. 1398 e 1384 parlano di « libri » o « scritti stampati »); possono rimanere sotto il divieto naturale. Se in un determinato ambiente i fedeli, per una pratica pacifica, ritenessero come non esistente la legge dell'Indice, e delle gravi difficoltà sconsigliassero momentaneamente dall'importarla alla coscienza loro (es. « monitio non profutura » che si tradurrebbe in inevitabili peccati formali di rivolta), i pastori d'anime potrebbero secondo prudenza, temperare il rigore della legge nella misura delle esigenze particolari (S. C. Prop. Fide, 18 dicembre 1897). Eccetto che si possa ricordar la legge, suggerendo la possibilità di dispensa.

La lettura di un libro posto all'Indice non necessariamente fa incorrere nella scomunica. Proibizione e sanzione sono due cose differenti. La scomunica riservata « speciali modo » alla S. Sede l'incorre « ipso facto » chi difende oppure scientemente conserva o legge (così da peccare gravemente) le due seguenti categorie di libri (1):

1) i libri (opera di almeno 250 pag. circa, in 8°) che propugnano o difendono ex professo e per partito preso, eresia, apostasia o scisma;

2) i libri proibiti nominalmente con lettere apostoliche (cioè direttamente dal Papa per Enciclica, Bolla o Breve e non per semplice decreto del S. Uffizio): can. 2318, § 1. Questi libri sono accennati con un asterisco (\*) nell'Indice; il loro numero è ristretto, e per lo più sono quasi ignorati. Originariamente una

(1) Ne scusa un'ignoranza, che non sia affettata, sulla proibizione o sanzione, can. 2229, §1.

simile censura sembra giustificata più che per la gravità pratica del pericolo, per un senso di riverenza all'autorità pontificia che vi intervenne nella proibizione. Così ad es. Jansenius, Enciclopedia, Fénelon, Lamennais, E. Dupin, J. Locke.

La Chiesa concede dispensa per la lettura e conservazione di libri proibiti. Un libro, anche se cattivo, può avere parti che usate con le debite precauzioni riescono di profitto al tesoro comune intellettuale e morale della società. La sua stessa parte reprobabile, specie in materia dottrinale, può essere sfruttata da competenti onde analizzare e combatterne l'errore. Talune categorie di persone, per dignità di stato o merito individuale, offrono tali garanzie di scienza e di virtù che il pericolo può presumersi per esso remoto. La dispensa concede:

a) sia la lettura dell'opera: eccetto che essa costituisca pericolo imminente od occasione prossima di peccato, dato che « nullo modo quis eximitur a prohibitione juris naturalis » (canone 1405, § 1);

b) sia conservare il libro presso di sé, col dovere di custodirlo affinché non rechi danno ad altri.

Il permesso può essere concesso:

a) a jure (can. 1400-1401): chi si occupa di studi biblici o teologici (anche se solo per erudizione o a scopo di edificazione) può far uso di testi biblici e di versioni proibite per i can. 1391 e 1399, § 1. La Cost. « Officiorum ac munerum » permetteva l'uso di libri proibiti a chi ne necessitasse dell'uso per dovere d'ufficio o insegnamento. Anche se la facoltà non è confermata dal Codice di dir. can., si può ritenere vigente come criterio morale in caso di necessità. Così se un libro proibito fosse adottato in iscuola, premunendo gli alunni sul pericolo di perversione, si può ritenersi dispensati dalla legge canonica (Jorio, I, 139; II, 334, n. 1; Vermeersch, III, 833 nb.);

b) ab homine: ha potere di autorizzare alla lettura e conservazione dei libri proibiti, oltre il S. Pontefice, anche il S. Uffizio. Gli Ordinari possono concedere tale permesso soltanto ai propri sudditi, in casi urgenti, per libri determinati (can. 1402, § 1). Di regola i vescovi residenziali hanno poteri più ampi per indulto apostolico, specie ottenuti nelle facoltà quinquennali.

Per il can. 1403, quelli che hanno ottenuto dalla S. Sede il permesso di leggere e conservare libri all'Indice non ne sono autorizzati per quelli proibiti dall'Ordinario proprio o del luogo ove si trovano, a meno che se ne sia fatta menzione esplicita nell'indulto: « in generali concessione non veniunt ea quae quis non esset verisimiliter in specie concessurus » (regola 81 in Sexto).

SAC. TULLIO GOFFI

*Professore di Morale nel Seminario di Brescia*